



## **Titolo**

COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - ART. 53, COMMA 1, CGS – COMUNICAZIONE A MEZZO PEC – ERRORE I  
COMPOSIZIONE DELL'INDIRIZZO ELETTRONICO – EFFETTI – ESITO NEGATIVO DELLA NOTIFICA

## **Descrizione**

L'inserimento, nella composizione dell'indirizzo elettronico del destinatario, di un carattere diverso da quelli ammessi (nella fattispecie, una lettera accentata), comporta, di fatto, l'indicazione di un indirizzo diverso da quello realmente esistente e questo impedisce, pure ove la richiesta venga processata dal gestore di PEC (o PEO), che il recapito vada a buon fine. Quanto affermato si ricava sia dalla mancanza, agli atti, delle corrispondenti ricevute di avvenuta consegna, sia dalla circostanza, positiva e contraria, che le stesse ricevute sono invece presenti per le notifiche effettuate, in una diversa fase, agli indirizzi digitati correttamente (e dunque con la lettera non accentata). Sul punto, la Corte Federale d'appello ha affermato che *"in più occasioni la Cassazione ha dichiarato che, non essendo possibile dimostrare un fatto non avvenuto, la relativa prova dovrebbe essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi detto fatto negativo (ex multis: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26397, Cass. 13 giugno 2013, n.14854; Cass. 11 gennaio 2007, n. 384; Cass. 15 aprile 2002, n. 5427)"*. (Corte federale d'appello, SSUU, n. 64/2021-2022).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 109/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

La Greca

## **Riferimenti normativi**

art. 53, comma 1, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0109 CFA del 26 maggio 2023 (sigg.ri Andrea Cariola-Vincenzo Cosa-ASD Marca Football Club- PF)**